



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CAMBER, GALLONE, ALLEGRINI, VICARI,  
SALTAMARTINI, SCARPA BONAZZA BUORA, TOMASSINI, GIORDANO,  
FLUTTERO, ALICATA, FLERES, PISCITELLI, CASELLI e LENNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2010

Riconoscimento della ricorrenza del Santo Patrono  
della città e relativa informazione

ONOREVOLI SENATORI. - La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non ha carattere di «festività» in quanto non è considerata tale nell'elenco di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792.

Peraltro tale ricorrenza viene considerata giornata festiva nei contratti collettivi di lavoro: di conseguenza, per via consuetudinaria, i comuni considerano giorno festivo la giornata di celebrazione del Santo Patrono.

Tale consuetudine trova riscontro anche nel sentimento popolare per il quale la ricorrenza del Santo Patrono rappresenta tuttora uno dei momenti più significativi dell'anno: oltre alle celebrazioni liturgiche, la festività del Santo Patrono è infatti spesso accompagnata da manifestazioni tradizionali come processioni, sagre, fiere, e così via.

Pertanto con il presente disegno di legge si propone di ripristinare a tutti gli effetti la festività del Santo Patrono così da consentire alla popolazione di celebrare tale ricorrenza in maniera adeguata e rispondente alla tradizione.

Parallelamente, peraltro, si intende sanare quella sorta di dualismo generato dal carattere di festività formalmente non considerata tale allorché si tratti di computare termini processuali, partecipazione a concorsi o a bandi di gara e casi analoghi ove venga in rilievo il computo dei termini ai fini della validità, efficacia, ammissibilità o comunque regolarità dell'atto.

Valga, a mero titolo di esempio, il caso di una ditta esclusa da una gara a trattativa privata in quanto, nel calcolo dei giorni feriali previsti dal bando, non ha computato la ri-

correnza del Santo Patrono, considerandolo come festivo. Tale esclusione è stata confermata, in sede di ricorso, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia con la sentenza n. 261 del 12 aprile 2007. Il Collegio, infatti, ha fondato la propria decisione sulla base della circostanza per la quale «ai fini dell'individuazione delle festività, non può farsi ricorso ad "una consuetudine" che trova esplicito riconoscimento nell'intesa tra Stato e Santa Sede, cui rinvia l'articolo 6 della legge n. 121 del 1985, esclusivamente per la città di Roma. Il carattere di "festività" viene determinato in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, come modificata dalla legge 31 marzo 1954, n. 90, la quale non prevede la ricorrenza della festa del Santo Patrono della città (sentenza 26 marzo 2001, n. 1725, della sezione V del Consiglio di Stato, e 14 dicembre 1998, n. 12533, della sezione I della Corte di cassazione civile).

Quanto al riconoscimento di una ricorrenza religiosa agli effetti civili, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121, la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti [Stato e Santa Sede]; le altre festività religiose sono state così individuate con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792:

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

1° novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;  
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Pertanto, il carattere tassativo del riconoscimento di una ricorrenza religiosa agli effetti civili esclude un'integrazione delle festività in base ad "una consuetudine"».

In tema di Santo Patrono, da ricordare che anche la sentenza 14 dicembre 1998, n. 12533, della sezione I della Corte di cassazione civile aveva affermato che «qualora il giorno di scadenza del termine breve per appellare previsto dall'articolo 325 del codice di procedura civile sia festivo, la scadenza viene prorogata, come per tutti i termini processuali, al giorno seguente non festivo, a norma dell'articolo 155, comma ultimo, del codice di rito.

Peraltro, il carattere di «festività» viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949, e successive modificazioni. La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell'elenco delle festività.».

In sintesi, col presente disegno di legge si intende da un lato ripristinare la festività del Santo Patrono e dall'altro, preso atto dell'oggettiva incertezza derivante da carenza di informazione, di inserire nel testo di qualsiasi bando di gara o di concorso l'esplicita indicazione del carattere di «festività» della ricorrenza del Santo Patrono nonché di fornire una corretta informazione sul tema in particolare attraverso idonee comunicazioni espresse all'interno degli uffici giudiziari, delle regioni e degli enti locali.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. Le consuetudini relative alla ricorrenza del Santo Patrono di un comune, se già recepite nei contratti collettivi nazionali di lavoro, sono riconosciute agli effetti civili, limitatamente al territorio del comune medesimo».

### Art. 2.

1. Al fine dell'attuazione dell'articolo 2-*bis* della legge 27 maggio 1949, n. 260, inserito dall'articolo 1 della presente legge, nel testo di ogni bando di concorso o di gara pubblica deve essere chiaramente esplicitato che la ricorrenza del Santo Patrono è considerata giornata festiva ai fini del calcolo dei termini di deposito o di invio di documenti relativi alla partecipazione ai suddetti bandi.

2. Il Ministero della giustizia provvede ad informare, mediante avviso inviato a tutti gli uffici giudiziari, e da affiggere nelle cancellerie, che il giorno della ricorrenza del Santo Patrono non deve essere computato nei termini per la presentazione di atti giudiziari e processuali.

3. Il Ministero dell'interno provvede ad inviare, mediante avviso inviato ai comuni, alle province, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, e da affiggere nei rispettivi uffici protocollo e ricezione atti, che il giorno della ricorrenza del Santo Patrono non deve essere computato nei termini per la presentazione di atti amministrativi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





